Il periodo di validità della dichiarazione di origine è di dodici mesi dalla data di rilascio, come stabilito dall’art. 19. Le dichiarazioni di origine presentate dopo tale scadenza possono comunque essere accettate ai fini

dell'applicazione del trattamento preferenziale laddove l'inosservanza del termine sia dovuta a circostanze eccezionali, a condizione che i prodotti siano stati presentati prima della scadenza di tale termine.

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

.............................................................................................................................................(3) (Luogo e data)

.............................................................................................................................................(4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Se la dichiarazione di origine è compilata nell'Unione da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore a Singapore, l'*Unique Entity Number*

deve essere indicato in questo spazio.

(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore utilizza il simbolo "UE". Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo

chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante il simbolo "CM".

(3) Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.